

Regolamento per la circolazione sulle strade del Comune di Bregaglia

PROPOSTA PER L'ASSEMBLEA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2014

**(IN GIALLO LE MODIFICHE DELLA VERSIONE APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA COMUNALE IL 2 OTTOBRE 2014)**

INDICE

I. STRADE PUBBLICHE

- Art. 1 Circolazione sulle strade pubbliche
- Art. 2 Divieto generale di circolazione sulle strade pubbliche per veicoli a motore
- Art. 3 Limitazione della circolazione sulle strade pubbliche

II. STRADE AGRICOLE

- Art. 4 Circolazione sulle strade agricole
- Art. 5 Circolazione sulle strade agricole con autorizzazione (ai sensi dell'art. 11)

III. STRADE FORESTALI

- Art. 6 Circolazione sulle strade forestali
- Art. 7 Strade forestali senza divieto di circolazione
- Art. 8 Circolazione sulle strade forestali con autorizzazione (ai sensi dell'art. 11)
- Art. 9 Divieto generale di circolazione sulle strade forestali per veicoli a motore

IV. UTILIZZAZIONE NON SOGGETTA E SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE

- Art. 10 Utilizzazione non soggetta ad autorizzazione
- Art. 11 Utilizzazione soggetta ad autorizzazione
- Art. 12 Tasse
- Art. 13 Prescrizioni particolari

V. RESPONSABILITÀ E AZIONE PENALE

- Art. 14 Responsabilità
- Art. 15 Disposizioni penali
- Art. 16 Esecuzione

VI. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 Pubblicazione e segnaletica
- Art. 18 Entrata in vigore

REGOLAMENTO

per la circolazione con veicoli a motore su strade pubbliche, agricole e forestali del Comune di Bregaglia, rappresentate nel piano del catasto stradale e in base alla legislazione federale, cantonale e comunale.

DEFINIZIONE DELLE STRADE COMUNALI

Sono considerate **strade pubbliche** le strade collettrici, di allacciamento, di quartiere e di paese.

Sono considerate **strade agricole** le strade rurali che servono all'agricoltura e alla selvicoltura.

Sono considerate **strade forestali** le strade per la cui costruzione o per il cui ampliamento la Confederazione o il Cantone hanno versato contributi forestali (art. 26 cpv. 1 OCFO).

I. STRADE PUBBLICHE

Art. 1 Circolazione sulle strade pubbliche

Sulle strade pubbliche è permesso circolare con veicoli a motore, rispettando i cartelli che limitano il peso, la velocità o che indicano altre prescrizioni.

Art. 2 Divieto generale di circolazione sulle strade pubbliche per veicoli a motore

Nel paese di Soglio vige un divieto di circolazione per veicoli a motore, ad eccezione dell'utilizzo, non soggetto a tassa, in base agli art. 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 3 Limitazione della circolazione sulle strade pubbliche

La circolazione sulle seguenti strade pubbliche necessita un'autorizzazione **ai sensi dell'art. 11 ed** è soggetta al pagamento di una tassa secondo l'art. 12:

501: Campeggio Plan Curtinacc – Isola

568: Parcheggio Baldini – Orden d'Ent

Gli ospiti del Centro di vacanze e formazione Salecina sono esenti dal pagamento della tassa per il carico e lo scarico dei bagagli, a condizione però che le vetture vengano parcheggiate sul parcheggio Baldini.

II. STRADE AGRICOLE

Art. 4 Circolazione sulle strade agricole

Sulle strade agricole è permesso circolare con veicoli a motore solo a scopo agricolo o selvicolturale, rispettando i cartelli che limitano il peso, la velocità o che indicano altre prescrizioni. Su di esse vige un divieto di circolazione per altri scopi ad eccezione dell'utilizzo secondo l'art. 10 del presente regolamento.

Art. 5 Circolazione sulle strade agricole con autorizzazione (ai sensi dell'art. 11)

Le seguenti strade agricole servono, oltre che all'agricoltura, anche ad altri scopi; la circolazione su di esse necessita un'autorizzazione soggetta al pagamento di una tassa secondo l'art. 12:

301 Ca d'Starnam; 302 Cavlocc; 318 Cant; 322 Caltüreta; 326 Palza; 332 Turisc/Ciävra; 333 Turisc/Camplan; 342 Lüdér; 344 Mulinacc; 350 Piazza; 351 Lottan; 352 Cüa d'Zura; 355 Plän Lüder; 361 Palü; 362 Dasciun; 363 Turisc/Gadanecc; 379 Brentan.

III. STRADE FORESTALI

Art. 6 Circolazione sulle strade forestali

Sulle strade forestali è permesso circolare con veicoli a motore solo a scopo forestale o agricolo, rispettando i cartelli che limitano il peso, la velocità o che indicano altre prescrizioni.

Art. 7 Strade forestali senza divieto di circolazione

Le seguenti strade forestali hanno la funzione di strade pubbliche e sono aperte al traffico motorizzato:

122: strada cantonale 217 – poligono di tiro Dre Mota – incrocio strada forestale 123

103: strada cantonale 220 – Maggese Cavril

137: strada forestale Val Bondasca (soggetta a pagamento presso la barriera)

Art. 8 Circolazione sulle strade forestali con autorizzazione (ai sensi dell'art. 11)

Le seguenti strade forestali servono, oltre che alla selvicoltura, anche ad altri scopi; la circolazione su di esse necessita un'autorizzazione soggetta al pagamento di una tassa secondo l'art. 12:

106 Canova; 107 e 119 Casaccia - Maroz; 108 Sur Cresta; 110 Lizun; 113 Barga d'Ent; 114 Ruticc - Nasciarina; 115 Nambrun; 117 Rampari; 128 Durbegia; 135 Duegn; 138 Ciresc; 140 Motta; 141 Brentan; 142 Durigna; 145 Bosch da Zopp; 146 Tombal; 147 Cugian; 148 Val Lunga.

Art. 9 Divieto generale di circolazione sulle strade forestali per veicoli a motore

Su tutte le rimanenti strade forestali vige un divieto di circolazione per veicoli a motore, ad eccezione dell'utilizzo in base all'art. 10 del presente regolamento.

IV. UTILIZZAZIONE NON SOGGETTA E SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE

Art. 10 Utilizzazione non soggetta ad autorizzazione

Non sono soggetti ad autorizzazione per la circolazione sulle strade comunali:

- a) la circolazione per il servizio della Confederazione (art. 3 cpv. 3 LCStr);
- b) i viaggi di servizio della polizia, degli organi di soccorso, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi, dei servizi di manutenzione stradale, degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, del servizio forestale e degli organi di giustizia (art. 5 LALCStr in unione con art. 10 cpv. 1 OLALCStr);
- c) la circolazione di veicoli a motore di ogni categoria chiesti in aiuto dal Cantone o dai comuni nell'ambito della gestione di un evento (art. 5 LALCStr in unione con art. 10 cpv. 2 OLALCStr);
- d) la circolazione a scopo di esercitazioni militari (art. 13 cpv. 1 lett. c OFo);

- e) la circolazione a scopo di salvataggio (art. 13 cpv. 1 lett. a OFo);
- f) la circolazione a scopo di controlli di polizia (art. 13 cpv. 1 lett. b OFo);
- g) la circolazione a scopo di realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali (art. 13 cpv. 1 lett. d OFo);
- h) la circolazione a scopo di manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni (art. 13 cpv. 1 lett. e OFo);
- i) la circolazione per scopi agricoli (art. 34 cpv. 2 LCFo);
- j) la circolazione per l'adempimento di compiti d'interesse pubblico (art. 34 cpv. 2 LCFo);
- k) la circolazione per l'adempimento di attività ufficiali o prescritte dalla legge (ad es. spazzacamini, servizio d'intervento in caso di incidenti chimici e incaricati come controllori dei riscaldamenti a nafta, servizio postale, ecc.);
- l) i viaggi di medici e veterinari se effettuati in adempimento della loro attività professionale;
- m) la circolazione per il trasporto di selvaggina a unghia fessa abbattuta;
- n) la circolazione per la manutenzione e i controlli dei loro impianti da parte degli impiegati delle forze idroelettriche;
- o) carico e scarico bagagli nel paese di Soglio.

Art. 11 Utilizzazione soggetta ad autorizzazione

Su richiesta, il municipio può rilasciare autorizzazioni di circolazione, soggette o non soggette a tassa, per:

Autorizzazione soggetta a tassa (ad eccezione della circolazione nel paese di Soglio, vedi art. 2 del presente regolamento):

- a) l'accesso alla propria abitazione o ditta (art. 8 LALCStr);
- b) veicoli di proprietari fondiari e affittuari per l'accesso al proprio fondo;
- c) veicoli di lavoratori per l'esercizio della loro attività lucrativa.

Autorizzazione non soggetta a tassa:

- a) veicoli di fornitori;
- b) veicoli aziendali per l'esercizio della loro attività lucrativa;
- c) veicoli di persone con difficoltà di deambulazione;
- d) l'accesso per scopo di ricerche e studi;
- e) agricoltori, selvicoltori, castanicoltori e apicoltori che circolano a scopo agricolo o selvicolturale, con un veicolo non agricolo, per tutto il territorio comunale ad eccezione delle strade che portano a Isola e Cavlocc. Ogni azienda o **privato** ha diritto al massimo a 2 autorizzazioni.

Ogni unità abitativa (casa, cascina, appartamento) ha diritto al massimo a 2 autorizzazioni.

Ogni camera d'albergo (Soglio escluso) ha diritto al massimo ad 1 autorizzazione.

Art. 15 Disposizioni penali

Le violazioni del presente regolamento o delle norme e decreti fondati su quest'ultimo vengono punite in base al Regolamento di polizia comunale.

L'abuso dell'autorizzazione può portare alla revoca permanente o temporanea della stessa.

Art. 16 Esecuzione

L'esecuzione di questo regolamento spetta al municipio. Esso può delegare tale competenza all'amministrazione comunale o a terzi.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Pubblicazione e segnaletica

Le limitazioni della circolazione emanate con il presente regolamento devono essere pubblicate conformemente all'art. 107 cpv. 1 e 2 OSStr.

La segnaletica avviene d'intesa con la polizia stradale cantonale.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la conclusione della procedura conformemente all'art. 7 cpv. 2 LALCStr e dopo la posa della relativa segnaletica.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni e segnaletiche dei vecchi Comuni.

Approvato dall'assemblea comunale del

Il sindaco:

Il segretario comunale:

Anna Giacometti

Danco Dell'Agnese